

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNA SCUOLA DI ARCOBALENI"**

## **Art. 1 Denominazione e Sede**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "UNA SCUOLA DI ARCOBALENI" con sede in Viale Armando Diaz n. 57 nel comune di Bassano del Grappa (VI). Eventuali modifiche della sede legale all'interno del territorio appartenente al Comune di Bassano del Grappa non costituiscono ragione di modifica statutaria

## **Art. 2 Finalità**

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. La finalità che si propone è la valorizzazione e l'assistenza della persona mediante una pratica educativo - formativa al fine di aiutare i giovani e le famiglie risiedenti nel territorio a:
  - conoscere e comprendere la diversità;
  - accettare le culture altre rispetto alla propria;
  - riflettere relativamente ai concetti di scarsità e abbondanza;
  - conoscere e praticare il concetto di solidarietà;
  - conoscere e praticare le corrette strategie di aiuto, sostegno e integrazione relative a situazioni di disagio affettivo, economico e sociale;
  - apprezzare il Mondo e la propria identità culturale.

L'Associazione, in osservanza dell'obiettivo sopra menzionato, si propone di:

- a) promuovere uno scambio interculturale tra differenti realtà territoriali e scolastiche, italiane ed estere, attraverso lo scambio di corrispondenza ed elaborati tra i ragazzi nonché di progetti educativo – formativi e materiali didattici tra gli insegnanti o le altre figure educative;
- b) svolgere un'opera di sensibilizzazione e formazione inerente la multiculturalità all'interno della realtà territoriale e scolastica, favorendo la cultura della mondialità tra i giovani, le famiglie, gli insegnanti e le altre figure educative;
- c) predisporre dei percorsi informativi – formativi a disposizione di coloro, insegnanti e altre figure educative, che desiderino usufruirne nel corso di interventi territoriali e scolastici;

In particolare il supporto alle realtà scolastiche oggetto di scambio interculturale sarà attuato mediante:

- a) raccolta di fondi e donazioni;
- b) sensibilizzazione delle realtà territoriali e scolastiche presenti nel territorio nazionale con finalità educativo – formative e di sostegno finanziario;
- c) iniziative culturali (incontri, conferenze, dibattiti, campagne di sensibilizzazione, articoli giornalistici, mostre, cineforum, concerti, ...);
- d) invio di volontari, quali insegnanti e altre figure educative, presso le comunità scolastiche assistite con finalità di ricaduta educativo – formativa sul territorio attraverso la documentazione della realtà culturale, sociale ed economica locale.
- e) realizzazione di progetti di adozione a distanza a favore delle comunità scolastiche sopra citate.

### **Art. 3 Soci**

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono due categorie di Soci:  
**ordinari** che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;  
**sostenitori** che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;  
**benemeriti** che sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **Art. 4 Diritti e Doveri dei Soci**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali ed esser eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di esser informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche se indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **Art. 5 Recesso ed esclusione del socio**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può esser escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea e comunque è ammesso il ricorso al giudice ordinario.

### **Art. 6 Organi Sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei Soci;
  - Consiglio Direttivo;
  - Presidente;
  - Vicepresidente;
  - Segretario Tesoriere;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 7 Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 8 Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge e per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 9 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati con delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

### **Art. 10 Verbalizzazione**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **Art. 11 Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.  
Il consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi membri presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

### **Art. 12 Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 Vice Presidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 14 Risorse Economiche**

1. Le Risorse Economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - contributi e quote associative;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

#### **Art. 15 Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può esser consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 16 Dipendenti e Collaboratori.**

1. L'Associazione può assumere dei Dipendenti e giovare dell'opera di Collaboratori autonomi. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **Art. 17 Scioglimento e devoluzione del patrimonio.**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **Art. 18 Disposizioni Finali.**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.